



REGOLAMENTO

PER L'IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

INDICE

Cap I	Suolo.....	Pag. 1
Cap II	Acque superficiali.....	Pag. 4
Cap III	Costruzioni edilizie.....	Pag. 6
Cap IV	Abitazioni.....	Pag. 16
Cap V	Scuole.....	Pag. 18
Cap VI	Alberghi ed altri esercizi ospitalità, esercizi pubblici, convivenze in genere, locali di pubblico ritrovo.....	Pag. 19
Cap VII	Stabilimenti industriali e laboratori.....	Pag. 22
Cap VIII	Impianti e servizi igienici vari.....	Pag. 23
Cap IX	Case rurali e annessi.....	Pag. 25
Cap X	Penalità.....	Pag. 26
Cap XI	Disposizioni transitorie e finali.....	Pag. 27

REGOLAMENTO PER L'IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Capitolo I

Suolo

Art. 1

Il suolo delle strade, piazze pubbliche e degli spazi privati nell'abitato, deve essere convenientemente sistemato, di preferenza lastricato, e comunque, e sempre, con superficie uniforme disposta in modo da facilitare il rapido allontanamento delle acque meteoriche.

Art. 2

E' vietato insudiciare ed ingombrare in qualsiasi modo, anche temporaneamente, con spazzatura, detriti o qualsiasi materia di rifiuto, il suolo pubblico, il suolo privato aperto al pubblico e quello vicino alle abitazioni.

E' proibita, entro l'abitato e nelle adiacenze, la cernita e qualsiasi manipolazione delle sostanze di rifiuto.

Anche al di fuori dell'abitato è vietato, a distanza minore di 500 metri dalle case e dalle strade pubbliche, e sempre che non ne pervenga ad esse sensibile disturbo, ogni deposito ed accumulo di letame, fatta eccezione per le concimaie regolari annesse alle case rurali, d'immondezze, di materie estratte dai pozzi neri e di ogni altra sostanza nauseante ed incomoda per moleste esalazioni, come pure dei recipienti e veicoli che ne siano impregnati.

Art. 3

E' vietato far defluire o scaricare sul suolo, sia pubblico che privato, liquidi cloacali ed acque di rifiuto di qualsiasi genere provenienti dalle abitazioni, dagli esercizi, dai laboratori, dagli stabilimenti industriali.

Le cunette stradali restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali.

Art. 4

Ogni apertura sul suolo pubblico o privato, la quale si trovi in comunicazione con la fogna, deve essere munita di chiusura idrica.

E' vietato porre o gettare nelle chiaviche materie ed oggetti capaci di ostruirle.

Art. 5

E' vietato deporre materie escrementizie fuori dai luoghi a ciò destinati.

Art. 6

Il suolo pubblico e privato deve essere tenuto in permanente stato di pulizia.

Chi abbia imbrattato il suolo pubblico è tenuto a ripulirlo completamente nel più breve tempo, senza pregiudizio delle contravvenzioni incorse.

Le operazioni di pulizia devono essere precedute dall'innaffiamento per evitare il sollevamento della polvere.

Art. 7

I proprietari degli edifici fronteggianti le strade pubbliche, o soggette ad uso pubblico, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia ed all'immediato sgombrò della neve e del ghiaccio nel tratto di marciapiede o porticato che trovasi lungo la facciata ed i lati dell'edificio stesso e delle sue dipendenze (distacchi, giardini, ecc.).

Art. 8

E' proibito scuotere o sbattere sulle scale delle abitazioni scendiletto, stuoie, effetti lettereci, e qualunque altro oggetto da cui possono separarsi polvere ed immondezze.

Quando tali operazioni vengono fatte da finestre soprastanti ad abitazioni o sul suolo pubblico od aperte al pubblico saranno permesse soltanto dalle ore otto alle nove e trenta.

Art. 9

La battitura dei tappeti, delle lane e di qualsiasi altra sostanza da imbottire effetti lettereci, divani e simili, nel centro abitato, ove non possa avvenire su suolo scoperto privato, deve essere eseguita con idonei mezzi meccanici per l'aspirazione della polvere.

Art. 10

I conduttori di chioschi, baracche e simili devono tenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, e quello circostante, per la distanza di metri due.

Art. 11

I privati che facciano stazionare vetture ed animali, od eseguire la pulizia di essi in località privata, devono provvedere, tutte le volte che sia necessario, ad assicurare la completa nettezza delle località stesse; occorrendo devono provvedere anche alla disinfezione.

Art. 12

Le chiaviche di proprietà privata devono essere tenute permanentemente in buono stato di funzionamento e di pulizia a cura dei proprietari. .

Quando la pulizia e la manutenzione di esse fosse assunta dal Comune, i proprietari stessi devono avvertire subito di ogni occorrenza l'Ufficio municipale competente.

Art. 13

Il suolo privato annesso alle abitazioni e le coperture di queste devono essere mantenuti costantemente puliti a cura e sotto la responsabilità dei proprietari.

Art. 14

La pulizia dei locali aperti al pubblico, dei cortili e delle scale delle abitazioni, deve essere fatta in maniera da evitare il sollevamento della polvere.

Art. 15

Il trasporto delle sostanze e dei materiali polverosi, liquidi, fetidi. ecc., deve essere effettuato entro involucri, recipienti, veicoli e simili, idonei ad impedire spargimento delle sostanze ed emanazioni di cattivi odori.

Art. 16

E' vietato sostare in mezzo all'abitato con carri e carichi di spazzatura, letami ed altre sostanze di rifiuto oltre il tempo necessario per la raccolta di essi.

Il trasporto di tali materie deve essere fallo dalla mezzanotte alle prime due ore del giorno.

Art. 17

Nei luoghi fissati per il pubblico scarico i materiali provenienti da scavi o demolizioni devono essere spianati ed assestati in modo da impedire ristagni d'acqua e sollevamento di polvere.

E' vietato scaricare in detti luoghi rifiuti domestici ed immondezze.

Art. 18

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come pure la nettezza del suolo pubblico, devono essere eseguiti in conformità allo speciale regolamento vigente nel territorio comunale, tenuto conto delle prescrizioni e delle esigenze igienico-sanitarie che disciplinano tale materia, con speciale riguardo a quanto previsto dalla legge 20 marzo 1941, n. 366.

La cernita e la lavorazione dei materiali di rifiuto non può farsi che nei luoghi di deposito, sempre previa autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Comunale. Nei depositi e nei luoghi di cernita ed utilizzazione delle immondizie e delle materie putrescibili deve attuarsi il trattamento obbligatorio contro le mosche e la sistematica derattizzazione.

Il personale addetto al ritiro, trasporto, cernita e trattamento di rifiuti di qualsiasi genere, deve indossare un abito di lavoro, chiuso al collo e ai polsi, ed un copricapo.

Art. 19

Coloro che cospargono sul terreno o su boschi sostanze tossiche di qualunque specie, sono tenuti a segnalare al pubblico, con appositi cartelli recanti la dicitura <<terreno o bosco avvelenato>>, tale operazione.

Capitolo II

Acque superficiali

Art. 20

E' vietato qualsiasi ristagno di acqua in prossimità delle abitazioni.

Ogni proprietario deve sistemare la sua proprietà in modo che le acque pluviali siano allontanate rapidamente e completamente, e deve eseguire ogni opera necessaria a dar corso alle acque di qualsiasi natura e provenienza.

Le fosse con acqua stagnante devono essere prosciugate o colmate.

Le raccolte o depositi o bacini di acqua per usi industriali o agricoli, devono avere fondo e pareti atti ad impedire l'impaludamento dei terreni circostanti; le cisterne o depositi vicini all'abitato devono essere convenientemente coperti.

Ogni precauzione ed ogni mezzo di disinfestazione devono essere messi in atto al fine di evitare la moltiplicazione di insetti.

Art. 21

E' vietata qualsiasi opera che ostacoli il corso regolare delle acque nei fossi, rivi, canali, torrenti, ecc., o il libero ricambio delle acque del mare.

E' proibito gettare nei corsi d'acqua materiali solidi di qualsiasi genere, se non ad esecuzione di un piano determinato stabilito dalle competenti autorità, e spandere o deporre sul greto e sulle sponde dei torrenti, come sulle spiagge del mare in vicinanza delle strade e delle abitazioni, immondezze, rifiuti, residui industriali nocivi o maleodoranti ed in qualsiasi modo molesti.

La stessa proibizione è fatta per la foce dei corsi d'acqua, che deve rimanere costantemente libera.

Art. 22

Gli stillicidi da muri di sostegno o terrapieni sul terreno pubblico, o su quello privato in prossimità delle abitazioni, devono essere raccolti in apposite cunette ed avviati alle fogne o rivi più vicini, impedendo che si spandano sul suolo.

Art. 23

E' vietata qualsiasi opera che ponga ostacolo al normale deflusso delle falde acquifere sotterranee, per cui queste, innalzandosi, possano rendere umido il terreno superficiale o creare ristagni.

Art. 24

Chiunque voglia, a scopo domestico, agricolo, industriale, o per qualsiasi altro intento, captare od immagazzinare acque di sorgenti, piovane, sotterranee, marine o di altra natura, sbarrare corsi d'acqua, dovrà presentare progetto al Sindaco per l'approvazione nei rispetti sanitari. e dovrà osservare tutte le cautele necessarie perché resti eliminato qualsiasi pericolo di impaludamento ed ogni causa di insalubrità.

Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori e delle opere che ostacolino il regolare deflusso delle acque, ed ordinare il ripristino dello stato primitivo o disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque.

In casi di inadempienza, o ritardo, il Sindaco provvede di ufficio a spese dell'inadempiente.

Art. 25

E' vietato scaricare nei corsi d'acqua, nei fossi stradali e sulle rive del mare fronteggianti e in vicinanza delle abitazioni, liquidi cloacali e acque industriali, senza previa depurazione, con quei sistemi che saranno giudicati idonei dall'Ufficiale Sanitario: l'Autorità Comunale, In base a tale giudizio di idoneità, concederà l'autorizzazione allo scarico, che peraltro potrà sempre revocare qualora motivi igienici lo sconsigliassero.

Lo scarico di liquami può essere soltanto ammesso in corsi d'acqua aventi una portata minima, continua, che consenta l'immediata diluizione dell'effluente in rapporto ritenuto, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, conveniente.

Art. 26

E' vietato bagnarsi o condurre animali in acque sporche, infette, corrotte o in qualsiasi modo pericolose.

Art. 27

E' vietato aprire od esercitare cave di prestito o scavi per prelevamento di materiale, senza la licenza prescritta dall'articolo 327 del vigente T.U. delle Leggi Sanitarie.

Il parere del Sindaco, se richiesto dall'Autorità Sanitaria Provinciale, in merito alla domanda di apertura o di riattivazione di cave, viene espresso sentito l'Ufficiale Sanitario e, ove del caso, anche l'Ufficio Lavori Pubblici.

Il fondo delle cave, sempre che sia possibile, deve emergere sul livello degli scoli e consentire, mediante canale scaricatore, il regolare deflusso delle acque.

In dette cave è rigorosamente vietato versare materiale contenente immondizie, o rifiuti di qualsiasi natura o provenienza.

Art. 28

I proprietari o conduttori di terreni agricoli, devono mantenere costantemente spurgati i fossi di scolo ed eseguire tutte le opere necessarie per impedire il ristagno delle acque.

Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, sono permesse solo in località distanti dall'abitato, purché l'acqua abbia continuo ricambio e non si producano impaludamenti.

Capitolo III

Costruzioni edilizie

Art. 29

Per i requisiti igienici delle costruzioni edilizie, oltre alle disposizioni contenute negli articoli che seguono, è fatto riferimento alle norme igieniche che, rivestendo anche un particolare interesse edilizio, sono state incluse al capitolo sesto del Regolamento Edilizio, secondo quanto stabilito dall'art. 33 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150.

Art. 30

In esecuzione del disposto dell'art. 220 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, i progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, devono essere presentati all'Ufficio Comunale d'Igiene per il prescritto parere di competenza dell'Ufficiale Sanitario, corredati dei disegni particolareggiati delle opere da eseguirsi, dello schema dell'impianto idrico e di quello della fognatura, nonché di una relazione tecnica illustrativa. Una copia di tutti gli elaborati sarà trattenuta dall'Ufficio.

Devono parimenti essere fatte pervenire all'Ufficio d'Igiene, per il competente parere e le prescrizioni inerenti, debitamente corredate dei disegni e della relazione tecnica, le richieste di modificazione della fognatura domestica, della provvista, distribuzione ed impianto dell'acqua potabile, dei pozzi e delle cisterne, o per adibire un edificio esistente, o parte di esso. ad uso diverso da quello cui è destinato.

Art. 31

I locali di abitazione devono avere serramenti esterni di qualità e costruzione idonei e sufficienti a ben proteggerli dalle vicissitudini atmosferiche (pioggia, vento, sbalzi di temperatura), pareti e soffitti intonacati e liscati, salvo le decorazioni.

Art. 32

Tutti gli ambienti di qualsiasi edificio devono essere pavimentati; il pavimento dei locali di abitazione deve essere di materiale non assorbente, privo di scabrosità e di discontinuità.

Art. 33

Ogni appartamento destinato ad abitazione deve avere un ambiente destinato a cucina, o a cucinino, rispondente ai requisiti dei locali di abitazione.

Le cucine ed i cucinini devono essere dotati di banco da fuoco e di acquaio, Le pareti alle quali detti banchi e gli acquaio sono addossati, devono avere superficie liscia e impermeabile per un'altezza di almeno mt. 0,40, misurata dal piano degli stessi.

Ogni locale destinato a cucina deve essere munito di cappa e gola da fumo atti ad allontanare i prodotti della combustione, i gas, i vapori e gli odori provenienti dalla cottura delle vivande; la cappa può essere sostituita da altro sistema di aspirazione riconosciuto idoneo dall'Ufficio d'Igiene.

Art. 34

I soppalchi sono consentiti unicamente per i negozi, magazzini e simili, che abbiano altezza interna non inferiore a metri 4,80. larghezza non inferiore a mt. 3,70 e superficie non inferiore a mq. 24.

Quando ricorrono tali estremi, potrà concedersi la costruzione, attorno alle pareti, esclusa quella sulla fronte principale, di una poggiolata in modo da mantenere la unicità del locale ed a condizione che:

- la poggiolata su ciascun lato non abbia sporgenza maggiore di 1/4 della larghezza del locale e che la superficie totale di essa non sia superiore ad 1/3 della superficie del pavimento del locale stesso;

- la parte sottostante alla poggiolata sia pure libera da pareti divisionali e di altezza minima netta di mt. 2,70.

Sono ammessi, al posto della poggiolata, altri tipi di soppalco che presentino un'adeguata soluzione architettonica, pur restando nei limiti complessivi di ingombro sopra indicati.

Per i locali di superficie superiore a mq. 200, potrà essere consentita, volta per volta, su parere favorevole dell'Ufficio di Igiene, la destinazione del soppalco e della parte sottostante a deposito merci, ripostiglio, spogliatoi, mense aziendali, locali per servizi inerenti all'attività dell'azienda e simili.

Art. 35

Non potranno adibirsi ad abitazione locali che si trovino anche in parte sotto il livello del terreno.

Si fa eccezione:

a) - per le case fronteggianti strade in pendenza, per le quali si ammette che il pavimento del piano terreno possa trovarsi, in qualche parte, fino ad un metro sotto al piano del terreno, purché ne sia separato da intercapedine larga almeno un metro e il cui fondo sia almeno di m. 0,50 sotto il detto pavimento e convenientemente sistemato per il drenaggio;

b) - per gli ambienti dei piani in più sotto il terreno addossati per non più di un lato al terrapieno, purché ne siano separati mediante intercapedine nelle condizioni su indicate;

In nessun caso sarà considerato abitabile un locale di cui il pavimento non si trovi almeno di un metro al di sopra dell'altezza massima del livello della falda idrica sotterranea e non sia protetto da una camera d'aria ventilata di almeno m. 0,40.

I locali, parzialmente sotterranei facenti parti di abitazioni ubicate al piano terreno soprastante, potranno essere adibiti a cucina o altri servizi quando abbiano i pavimenti nelle condizioni sopra indicate di distanza ed isolamento dalla falda freatica sotterranea, siano muniti di intercapedini come al punto a) sui muri di perimetro, abbiano altezza interna di m. 2,70, libera fuori terra di almeno m. 1,20 e siano illuminati ed aereati mediante finestre apertesi all'aria libera aventi superficie non inferiore ad 1/8 di quella del pavimento e davanzale elevato di almeno m. 0,15 sul terreno sul quale prospettano.

I locali parzialmente sotterranei adibiti ad uso diverso dell'abitazione salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge sull'igiene del lavoro, dalle norme di prevenzione incendi e dalle disposizioni del regolamento di igiene industriale, dovranno trovarsi sempre nelle suddette condizioni rispetto alla falda idrica sotterranea, essere difesi dalla prescritta intercapedine, avere un'altezza interna di m. 3,20, un'altezza libera fuori terra di almeno m. 1,50 ed essere provveduti di finestre come al comma precedente.

Ferme restando le disposizioni relative alla difesa dalla falda idrica sotterranea e all'intercapedine potrà essere consentito dal Sindaco, su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, l'uso di locali anche interamente sotterranei purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- 1) - quota di ubicazione urbana che escluda la possibilità di allagamenti o rigurgito di fogne;
- 2) - accessi-scale ampi, atti a consentire un agevole transito del pubblico e ad evitare affollamenti;
- 3) - altezza utile interna non inferiore a m. 3.20, escluse le eventuali strutture per l'aerazione artificiale;
- 4) - superficie adeguata per le installazioni fisse relative all'attività da svolgere e per lo spazio sufficientemente ampio, da riservare al movimento del pubblico;
- 5) - impianto di proporzionata efficienza per il ricambio e l'eventuale condizionamento dell'aria;
- 6) - adeguata illuminazione artificiale;
- 7) - disponibilità di energia di riserva per assicurare in ogni momento la continuità di funzionamento degli impianti.

Sono fatti salvi le prescrizioni, le limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni di legge o regolamenti speciali in materia di igiene del lavoro, igiene industriale, igiene annonaria, prevenzione incendi.

Quando trattasi di locali sotterranei con apertura di accesso su gallerie di transito con circolazione d'aria per riscontro dalle aperture di estremità, potranno essere consentiti temperamenti o deroghe alle condizioni sopraelencate su motivato parere favorevole, nei riflessi igienici, dell'Ufficiale Sanitario.

I locali, parzialmente o totalmente sotterranei, qualora siano adibiti ad autorimesse pubbliche, potranno avere altezza netta minore di quella fissata nei precedenti commi, ma mai inferiore a m. 2,60 a condizione che la ventilazione naturale sia integrata da un sistema meccanico di aerazione.

Le bocche di aerazione dovranno essere disposte, su lati contrapposti vicino al pavimento (a meno di m. 0,50 di altezza da esso) quelle per la estrazione. vicino al soffino (a meno di m. 0,50 da esso) quelle per la immissione dell'aria.

Particolari cautele debbono essere prese per quanto riguarda la posizione delle bocche di presa degli impianti di aerazione, nonché per le bocche di emissione che, comunque, non potranno essere ubicate in intercapedine, in modo da Introdurre nei locali aria non inquinata e, inoltre, da non arrecare disturbi ai locali di abitazione situati nelle vicinanze (immissioni di inquinamenti atmosferici e rumori).

Per le autorimesse pubbliche, per quanto non previsto dal presente articolo, sono da rispettare le norme di sicurezza emanate dal Ministero degli Interni, Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendio, ivi compresa la circolare n. 119 del 14 novembre 1967 e seguenti.

Art. 36

I banchi da fuoco o fornelli od altri simili apparecchi devono essere muniti di cappa, gola e condotta da fumo o di esalazione atti ad allontanare i prodotti della combustione di gas, di vapori e gli odori provenienti dalla cottura delle vivande.

Ogni apparecchio da fuoco a qualsiasi uso destinato, sia nelle abitazioni che negli esercizi e stabilimenti pubblici, deve avere una propria gola da camino o condotta da fumo.

Potranno essere consentiti altri dispositivi che, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, diano equivalenti garanzie di funzionamento e di durata.

Nelle costruzioni che non siano dotate di impianto centrale di riscaldamento, oltre alla normale canna da fumo, deve essere installata, per ogni singolo appartamento, una seconda canna di dimensioni idonee a servire per un impianto di riscaldamento autonomo.

Sono proibite le valvole che chiudono completamente le comunicazioni fra il focolare e la canna del camino.

Le precedenti disposizioni non sono obbligatorie per gli impianti di scaldabagni a gas, per i quali, invece, sono ammessi gli sbocchi diretti all'esterno, opportunamente protetti.

Le canne da fumo devono essere costruite con tubi esattamente congiunti di terra cotta, o di cemento o di altro materiale idoneo.

Devono avere una sezione netta di almeno 100 centimetri quadrati, essere internamente lisce, impermeabili, e sistemate in modo da poterne facilmente praticare la ripulitura; devono terminare in comignoli solidi e solidamente assicurati.

Per le canne da fumo dei forni, dei panifici, degli apparecchi di riscaldamento comune, delle grandi cucine per collettività di persone e di ogni apparecchio di potenzialità superiore alle 30.000 K cal/h, sono applicabili le norme di cui al D.P.R. 24-10-1967 n. 1288, riguardante il "Regolamento per la esecuzione della legge 13-7-1966 n. 615 recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico" capitolo II Requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici. Per gli impianti termici - esclusi gli impianti ad energia elettrica - di potenzialità compresa fra 20.000 e 30.000 K cal/h, gli interessati dovranno presentare preventiva domanda al Sindaco che, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, potrà consentirne l'attivazione, anche in deroga a quanto previsto nel secondo comma del presente articolo, purché esistano assolute garanzie circa l'assenza di emissioni moleste o nocive.

I locali dove sono situati forni, caldaie e simili, devono essere convenientemente isolati dagli ambienti di abitazione mediante camera d'aria, o con altri mezzi riconosciuti idonei dall'Ufficio Igiene; in essi deve essere assicurata la ventilazione secondo quanto stabilito dalla legge 13-7-1966, n. 615. Dovrà comunque essere evitata una propagazione di calore tale che la temperatura negli ambienti di abitazione sopraddetti risulti superiore a 2 gradi rispetto alla media delle temperature registrate nei locali della zona e comunque in assenza di fonti di calore.

Gli sbocchi delle canne da fumo devono sempre essere collocati e sistemati in modo da non recare molestia nell'abitato.

I fumaioli degli stabilimenti industriali devono essere portati ad un'altezza non minore di metri 10, sopra il tetto più elevato nel raggio di metri 40.

Qualunque camino che riversi nell'abitato quantità di gas, fuliggine o di altro materiale che possano essere incomodi e nocivi, deve essere munito di apparecchio depuratore ai sensi del D.P.R. 24-10-1967, n. 1288 atto ad evitare gli inconvenienti relativi.

Art. 37

I macchinari, le trasmissioni, gli impianti per il ricambio dell'aria, gli impianti termici, ecc., dovranno essere installati in modo da evitare la propagazione di rumori e vibrazioni durante il funzionamento.

Non sono in ogni caso tollerati suoni, rumori o vibrazioni tali da determinare, nell'interno delle abitazioni, una rumorosità di livello sonoro superiore di 3 decibel sul rumore di fondo di zona.

Si intende per "rumore di fondo di zona" la rumorosità dovuta alla normale attività lavorativa propria del nucleo abitato ove avviene la misurazione, con esclusione degli impianti o macchine da controllare o che abbiano già formato oggetto di precedenti autorizzazioni e, come tali, funzionanti.

Le misurazioni dovranno essere effettuate con fonometro normalizzato (norme C.E.I. - A.S.A.) ed utilizzando la curva di ponderazione (A, B o C) adeguata al livello sonoro del rumore da misurare.

Art. 38

Ogni appartamento deve essere provveduto di acqua riconosciuta potabile dall'Ufficio comunale d'Igiene.

La provvista di acqua potabile nelle case, col solo mezzo di pozzi in muratura o di cisterne, sarà attuata a giudizio dell'Ufficiale Sanitario solamente quando non sia possibile provvedersi di acqua degli acquedotti, di sorgenti perenni o di pozzi trivellati, e fino a quando durerà tale impossibilità.

La distribuzione per uso domestico di acqua dalle condutture, deve essere fatta, a preferenza, direttamente dai tubi stradali col sistema a contatore.

Il sistema di distribuzione a bocca tassata sarà tollerato quando la potenzialità degli acquedotti, o difficoltà tecniche di impianti, non consentano l'applicazione del sistema a contatore.

Col sistema di distribuzione a bocca tassata, o quando l'acqua sia derivata da sorgenti o da pozzi trivellati, non sarà stimata sufficiente una dotazione di acqua minore di litri 400 ogni 24 ore per un appartamento e, in ogni caso, non minore di 70 litri ogni 24 ore per ambiente.

Il ripartitore Comune dovrà essere collocato fuori di ogni appartamento in apposito locale indipendente, coperto, chiuso a chiave, di facile accesso, adatto a proteggere completamente l'acqua dalla polvere, da ogni genere di inquinamento e dalle vicissitudini atmosferiche.

I serbatoi, di capacità non mai inferiore a litri 400 per appartamento, devono essere collocati in apposito locale, chiuso, debitamente ventilato. indipendente e facilmente accessibile, nei sottotetti o sul terrazzo.

Ripartitori e serbatoi dell'acqua potabile devono essere formati con materiale che non possa alterarne la purezza anche con una lunga permanenza; internamente, devono avere superficie levigata, scaricatore di fondo per rendere facile e completo l'allontanamento dei depositi, ed essere protetti da idonei coperchi.

Il coperchio del ripartitore deve essere munito di chiusura a chiave.

Sarà ammesso l'impianto col sistema cosiddetto a pioggia: in tal caso il serbatoio o i serbatoi collegati, ubicati in apposito locale sul terrazzo o nel sottotetto, devono essere fatti e sistemati in modo da non ostacolare il totale ricambio dell'acqua, e devono avere una cubatura minima pari ad un terzo della dotazione giornaliera di acqua potabile del caseggiato.

Ogni singolo appartamento deve essere munito di contatore.

I ripartitori e i serbatoi dovranno essere convenientemente lontani da sbocchi e fumaioli o di condutture in diretta comunicazione con la fognatura; le chiavi dei locali nei quali essi sono situati devono essere affidate a persona responsabile, designata dal proprietario dello stabile.

Art. 39

I tubi che conducono l'acqua potabile nella casa, devono essere di ferro zincato, o di altro materiale riconosciuto idoneo dall'Ufficio Sanitario del Comune e devono essere collocati al riparo dalle intemperie, in modo però che sia facile verificarne e ripararne i guasti.

I tubi di conduzione dell'acqua potabile devono sempre trovarsi a sufficiente distanza dai condotti immondi.

E' assolutamente vietato di collegare direttamente le diramazioni dell'acquedotto cori apparecchi o tubazioni contenenti vapori o acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee, o d'altra provenienza, oppure di collegarle con apparecchi a cacciata per latrina senza l'interposizione di una vaschetta a pelo libero con rubinetto o galleggiante; la valvola manovrata dal galleggiante dovrà trovarsi al di sopra del massimo livello raggiunto dall'acqua della vaschetta.

Art. 40

Le case provviste di acqua potabile dalle condutture pubbliche devono avere in basso, a livello della conduttura stradale di erogazione, un serbatoio quale deposito di riserva per brevi interruzioni di distribuzione Idrica o per i periodi di minor pressione degli acquedotti.

Tali serbatoi, accuratamente protetti da ogni causa di inquinamento, ed a tal fine, e per non meno di 20 cm.: distaccati dal piano di appoggio, isolati da intercapedini sui fianchi e provvisti di camera d'aria sopra la copertura, devono avere una capacità di almeno 1/800 del volume della casa a cui servono, e mai inferiore a mc. 5. Dovranno inoltre essere dotati di mezzo meccanico di sollevamento dell'acqua fino al tetto, salvo i casi in cui la distribuzione dell'acqua è fatta in presa diretta dalle colonne ascendenti. Ne è obbligatoria la ripulitura e la disinfezione, almeno annuale.

Tale serbatoio non è obbligatorio per le case provviste di acquedotto proprio.

Le case non provviste di acqua potabile dalle condutture pubbliche, devono essere dotate di cisterna di capacità non inferiore a 1/100 del volume del fabbricato cui servono, ed in ogni caso non minore di mc. 30.

Le cisterne dovranno avere pareti. fondo e volte completamente impermeabili, superfici interne levigate, fondo declive, angoli interni arrotondati, bocca ermeticamente chiusa, pompa o rubinetto per la presa dell'acqua e rubinetto di scarico per il completo svuotamento, nonché un completo isolamento come sopra indicato per i serbatoi.

Tale disposizione vale anche per il necessario distacco, ai lati, dai muri interni o perimetrali del caseggiato.

I serbatoi e le cisterne suddetti devono distare non meno di cinque metri dai pozzi neri, dalle fogne, dai fognoli e da ogni altro canale o deposito di materie luride.

Quando, per particolari esigenze di spazio, i fognoli debbono collocarsi ad una distanza dalle cisterne minori della suindicata, dovranno essere costruiti a doppia parete oppure essere situati a livello inferiore a quello della cisterna o del serbatoio.

La prima acqua piovana deve essere esclusa, e possibilmente con sistemi automatici, dall'immissione in cisterna.

Per lo scarico dell'acqua di sopravvanzo si deve evitare ogni continuità con la fogna.

Le cisterne devono essere ripulite e disinfettate, e l'acqua sottoposta ad esame batteriologico, almeno una volta all'anno.

Art. 41

I pozzi per uso domestico sono consentiti nelle zone del territorio comunale nelle quali non giungano condotte idriche; l'acqua deve essere riconosciuta potabile dall'Ufficio d'Igiene prima della sua messa in uso e, in seguito, almeno una volta all'anno. Le spese di sopralluogo e di analisi sono a carico dei proprietari.

I pozzi devono essere:

- a) - ubicati a monte delle abitazioni e di ogni possibile origine di inquinamento, a distanza non inferiore a 20 metri da pozzi neri, da lavatoi Pubblici, da depositi di immondizie e di letame, da stalle, da condotti luridi, da corsi d'acqua a fondo naturale nei quali siano convogliate acque impure e da qualsiasi altra causa di contaminazione del suolo per infiltrazione;
- b) - essere scavati ad una profondità riconosciuta sufficiente dall'Ufficio d'Igiene; al fondo di essi, quando del caso, deve essere costituito un filtro in ghiaia e sabbia;
- c) - essere inaccessibili alle acque piovane, agli scoli superficiali ed alle acque non sufficientemente profonde;
- d) - avere pareti impermeabili fino alla falda alimentatrice, e comunque fino ad una profondità indicata dall'Ufficio Comunale di Igiene;
- e) - essere ermeticamente chiusi, e muniti di pompa installata in modo da escludere la possibilità di contaminazione della acqua del pozzo;
- f) - essere circondati da pedana di protezione in cemento per un raggio di almeno 2 metri, con adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

Quando la falda freatica da cui si attinge l'acqua è sufficientemente ricca, è raccomandata la costruzione di pozzi tubolari, anche essi provvisti di pedana all'intorno.

Ove possibile, viene stabilita una zona di protezione la cui ampiezza è da determinarsi in base alle condizioni locali, alla natura e stratigrafia del terreno ed alla profondità della falda in attingimento.

I pozzi devono essere ripuliti e disinfettati almeno una volta all'anno.

Qualora esistano motivi per consentire l'impianto privato di sollevamento anche quando ci sia una presa di acqua potabile da un acquedotto, non deve stabilirsi alcun collegamento diretto fra le tubazioni di allacciamento all'acquedotto e la condotta dell'impianto privato.

E' fatto divieto di usare l'acqua, di cui non sia stata dichiarata la potabilità, oltre che come bevanda, anche per la preparazione di sostanze alimentari, per la lavatura dei recipienti destinati a contenere dette sostanze o bevande e degli ortaggi.

Art. 42

Quando l'Ufficio comunale d'Igiene abbia dichiarato non potabile l'acqua di un pozzo o di una cisterna, il proprietario deve eseguire a proprie spese tutti i lavori o porre in opera tutti i possibili mezzi per renderla potabile.

Qualora esso si rifiuti, l'Autorità Comunale ordina la chiusura del pozzo mediante interrimento o l'inattivazione della cisterna a spese del proprietario medesimo.

Art. 43

Per quanto concerne le latrine ed i servizi igienici in genere, la struttura, le caratteristiche e rifiniture degli stessi, è fatto riferimento alle norme igieniche inserite nel Regolamento Edilizio.

Art. 44

I tubi che raccolgono le defluenze delle latrine, le acque di rifiuto dei laboratori, degli acquai, nonché i tubi per la ventilazione dei sifoni devono essere di materiale impermeabile, resistente, inattaccabile dalle materie che vi si convogliano ed avere superficie interna levigata ed uniforme. Il diametro interno dei tubi di scarico non deve essere inferiore a dieci centimetri e quello dei tubi di ventilazione non inferiore a cinque centimetri.

Gli uni e gli altri dovranno essere collocati in appositi canali a superficie impermeabile e facilmente ispezionabili.

I tubi di caduta inoltre devono essere prolungati con sezione costante sopra il tetto per un'altezza di cm. 80, sopra il terrazzo praticabile per metri 2,00, e, sopra i terrazzi ove si elevino abitazioni o manufatti per serbatoi d'acqua, per m. 2,50.

In detto prolungamento, da munire in sommità di cappello di ventilazione, possono essere innestati i tubi di aerazione dei sifoni.

I tubi di caduta devono essere muniti di sifone interruttore al piede.

E' vietato immettere nella fogna spazzatura, ceneri, corpi solidi e qualsiasi sostanza che possa comunque danneggiare i manufatti.

Art. 45

I fognoli particolari di congiunzione con la fogna pubblica o col pozzo nero devono essere collocati in modo da attraversare la minore quantità possibile di area fabbricabile, e devono essere posati su terreno resistente di garantita stabilità.

Essi dovranno avere sezione curvilinea; pareti completamente lisce e impermeabili; pendenza in qualsiasi punto del loro percorso atta ad assicurare il totale e rapido smaltimento dei liquami; cambiamenti di direzione curvilinea; innesti fra loro e colle fogne nel senso della confluenza.

Art. 46

Tutta quanta la fognatura domestica dovrà essere formata e collocata in modo da riuscire, in ogni sua parte, facilmente ispezionabile.

Tutte le parli di cui la fognatura è composta, devono essere collegate in perfetta regola d'arte ed a tenuta d'aria, in modo che sia impossibile qualsiasi infiltrazione ed esalazione.

Art. 47

L'allacciamento della fognatura dovrà essere effettuato osservando le particolari norme stabilite dall'apposito regolamento Comunale.

Quando una località che ne era sprovvista, viene dotata di fogna pubblica, a semplice ordine del Sindaco vi dovrà essere immessa ogni acqua di rifiuto.

Per quanto riguarda gli scarichi di rifiuti industriali nella fognatura occorrerà speciale autorizzazione concessa dall'Autorità Comunale, previo giudizio dell'Ufficiale Sanitario circa la idoneità dei sistemi di depurazione adottati dall'industria richiedente. Tale autorizzazione potrà essere revocata, qualora motivi igienici lo consigliassero.

Art. 48

Nelle località prive di fognatura è permessa la costruzione di pozzi neri a tenuta e di fosse settiche, gli uni e le altre da stabilire in suolo scoperto da fabbricato a distanza non inferiore di un metro dai muri perimetrali con lo spazio interposto riempito di terreno argilloso bene compresso, e, come ogni altro canale lurido, di almeno metri venti dai pozzi d'acqua e di almeno metri cinque dalle cisterne, serbatoi e condotte idriche, sempre a condizione che i primi siano provvisti ai lati e al fondo di intercapedine drenata e le seconde munite di doppia tubazione.

I pozzi neri devono essere costruiti ove manca l'approvvigionamento idrico a mezzo di acqua condotta, con una capacità non inferiore a mezzo metro cubo per ambiente abitabile a cui servono ed in ogni caso non mai inferiore a metri cubi due, "

Devono essere a perfetta tenuta, avere pareti e fondo dello spessore di centimetri cinquanta almeno, di buona muratura intonacata nell'interno con cemento per uno spessore di centimetri due e levigata. Devono inoltre avere fondo concavo, angoli arrotondati; copertura in materiale impermeabile, con apertura munita di doppia chiusura ermetica in pietra o metallo con uno spazio interposto di almeno venti centimetri riempito di terriccio; canna di ventilazione sufficientemente ampia che finisca sul tetto, nelle condizioni prescritte per le canne di caduta.

Le fosse settiche devono essere costruite ove è assicurato l'approvvigionamento idrico con acqua condotta. Il tipo e la capacità saranno determinati ogni volta dall'Ufficio Comunale di Igiene, che stabilirà pure la modalità di smaltimento dell'effluente.

La struttura, copertura, canna di ventilazione devono essere analoghe a quelle stabilite per i pozzi neri.

I pozzi neri e le fosse settiche sia di nuova costruzione che dopo riparazioni, non possono essere adoperati senza il benestare dell'Ufficio Comunale d'Igiene.

I pozzi neri e le fosse settiche fuori uso devono essere accuratamente vuotati, disinfettati e quindi ricolmati.

Art. 49

I proprietari devono curare la vuotatura dei pozzi neri prima del loro completo riempimento, e l'espurgo dei fanghi dalle fosse settiche, con la periodicità stabilita dall'Ufficio Comunale di Igiene.

Le operazioni di vuotatura ed espurgo devono avvenire con modalità atte ad impedire il diffondersi di fetide esalazioni. ed il trasporto dei liquami con mezzi idonei ad evitare il disperdimento.

I liquami non possono essere utilizzati a distanza inferiore a cinquecento metri dall'abitato e dalle strade pubbliche, e ne è proibito l'impiego per concimazione o innaffiamento dei terreni destinati alla coltura di prodotti orticoli.

Art. 50

Non sono permessi nelle case di nuova costruzione locali di raccolta delle immondizie, né canne di caduta per lo scarico dei rifiuti dai singoli appartamenti.

Quando un costruttore intende adottare particolari impianti per lo smaltimento delle immondizie, dovrà presentare il relativo progetto all'Ufficio d'Igiene, che ne giudicherà l'idoneità e la sufficienza e proporrà al Sindaco l'eventuale autorizzazione.

Art. 51

Nell'agglomerato urbano non è consentita la costruzione di stalle e scuderie. In via eccezionali, ed a carattere temporaneo, potrà essere consentito nell'abitato il ricovero di equini indispensabili al funzionamento di speciali aziende industriali o commercianti, sempre che siano osservate tutte le prescrizioni che l'Ufficio Sanitario Comunale, stabilirà di volta in volta.

Art. 52

In esecuzione dell'art. 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, i fabbricati o le parti di fabbricati di nuova costruzione, quelli rifatti, modificati o riattati in tutto od in parte non possono essere abitati od usati senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale la concede allorché, dalla ispezione dell'Ufficiale Sanitario, risulti che le opere siano state eseguite in conformità del progetto approvato ai sensi dell'art. 220 del predetto T.U. e di tutte le prescrizioni vigenti, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità, specialmente in relazione all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento dei liquami neri e delle acque usate.

L'usabilità concerne i vani o gruppi di vani che, pur con normali rifiniture, non presentano i requisiti regolamentari o non sono dotati, per ogni singolo alloggio, di tutti i servizi per essere dichiarati idonei per abitazione.

Nessun locale può essere adibito a negozio, laboratorio, magazzino ecc. qualora non sia stata previamente dichiarata l'usabilità o la idoneità per la specifica destinazione da parte del Sindaco su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Qualora non possa essere concessa l'abitabilità o l'usabilità, ne viene data notifica al proprietario a mezzo di messo Comunale.

Art. 53

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, durante la costruzione, in una o più visite che l'interessato è tenuto a richiedere a tempo opportuno all'Ufficio Comunale di Igiene, deve pure essere stata accertata l'esistenza, la struttura e la disposizione delle intercapedini, delle camere d'aria, degli accorgimenti di difesa dall'umidità del suolo, delle gole da fumo, della fognatura domestica, e in genere di quanto interessa l'igiene dei fabbricati e che sia meno facile constatare durante la visita definitiva a costruzione ultimata.

Agli interessati vengono sollecitamente notificate le osservazioni del caso.

L'Ufficiale Sanitario, qualora riscontri che vengono eseguite opere in contravvenzione al presente Regolamento e alle norme igieniche contenute nel regolamento edilizio, farà al Sindaco le immediate proposte onde promuovere i provvedimenti del caso.

A questo effetto, i funzionari addetti, o gli Agenti dell'Ufficio di Igiene muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso nei cantieri edilizi e, comunque, in tutti i luoghi nei quali si eseguiscano opere edilizie.

Art. 54

L'autorizzazione di abitabilità dei fabbricati di nuova costruzione non sarà in genere concessa prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo dal giorno in cui, a richiesta dell'interessato, sia stato ufficialmente accertato che vennero ultimate le strutture al rustico (muri grezzi, tetto, scale, solai), per la necessaria attesa del prosciugamento dei muri.

Quando del caso, la valutazione dello stato di umidità delle murature potrà essere fatta con mezzi strumentali, oppure mediante il prelievo di campioni dalle murature stesse per gli accertamenti analitici. Nell'uno e nell'altro caso dovrà risultare un valore di umidità non superiore al 3%.

Le spese relative al prelevamento ed alle analisi sono a carico dell'interessato.

I fabbricati, le cui murature siano state trovate non sufficientemente prosciugate, saranno nuovamente ispezionati. ad istanza dell'interessato, non prima di un mese dalla visita precedente, e quelli che non risultino in tutto ultimati corrispondentemente alle prescrizioni regolamentari, quando abbiano ottemperato alle prescrizioni stesse.

Gli ambienti destinati ad usi speciali, come cucine, servizi igienici, ecc. dovranno trovarsi ultimati in conformità della loro destinazione.

Capitolo IV

Abitazioni

Art. 55

Le abitazioni urbane e rurali, i ricoveri di qualsiasi genere anche temporanei devono essere tenuti costantemente ed in ogni loro parte, all'esterno ed all'interno in buon stato di manutenzione e di pulizia. Le responsabilità saranno stabilite in base alle norme del Codice Civile.

I proprietari dei porticati soggetti a servitù di pubblico passaggio, e comunque aperti al pubblico, devono, a loro cura e spese, mantenere in stato di permanente e speciale pulizia, mediante raschiatura e lavaggio fino all'altezza di m. 2 dal suolo, le colonne, i pilastri, le lesene, ecc.

L'asportazione degli affissi collocati dal Comune e di quelli applicati in occasione di manifestazioni speciali straordinarie, non è compresa in tale obbligo.

Art. 56

E' vietato il deposito di immondezze nelle scale, nei pianerottoli, cortili ed altri luoghi in comune, e l'accumulo di esse nelle abitazioni.

La raccolta delle immondezze entro le abitazioni deve essere fatta in recipienti adatti.

Art. 57

E' vietato gettare oggetti o sostanze capaci di ostruirli nelle coppe di latrina e nei tubi di allontanamento delle acque di rifiuto e pluviali.

Art. 58

Tutti gli impianti relativi alla provvista dell'acqua potabile e all'allontanamento delle acque pluviali, delle acque domestiche di rifiuto, delle immondezze e del fumo, devono essere tenuti costantemente, ed in ogni loro parte, in buono stato di manutenzione e funzionamento, e devono essere frequentemente visitati e ripuliti.

Art. 59

Salvo i casi di altre responsabilità accertate dagli agenti municipali od altrimenti manifeste, i proprietari sono responsabili della buona manutenzione e della pulizia delle scale, degli spazi scoperti che non siano affittati, e degli impianti d'uso comune (fognatura domestica, distribuzione dell'acqua potabile e simili) riferentisi all'igiene delle abitazioni.

Art. 60

E' vietato abitare e dare in affitto appartamenti umidi, sudici, oscuri, male aereati od inadatti a proteggere dalle intemperie.

Ad ogni cambiamento di inquilini o di conduttori gli appartamenti devono essere, a cura dei proprietari, diligentemente ripuliti e disinfettati.

Le disposizioni del presente articolo avranno valore nonostante l'acquiescenza in contrario del nuovo inquilino.

Art. 61

Tutti i locali destinati alle portinerie delle case, stabilimenti e simili, sia per uso diurno, notturno o permanente, sono considerati abitazioni.

Come tali, essi devono riunire tutte le condizioni stabilite al riguardo dalle norme igieniche contenute nel Regolamento Edilizio e nel presente regolamento.

Sarà permessa la continuazione della abitabilità nei locali esistenti, destinati ai portinai delle case stesse dove essi disimpegnano le loro funzioni, purché abbiano:

- a) – altezza interna minima di metri tre, con un metro e mezzo almeno fuori terra;
- b) – intercapedini e camera d'aria regolari;
- c) – finestre aperte all'esterno, della luce netta non inferiore a mq. 1.00;
- d) – pavimenti, pareti, cucine, latrine ed acqua potabile a norma del presente regolamento.

I detti locali inoltre devono essere asciutti, e per ogni persona che vi abita deve essere assicurata una superficie planimetrica di pavimento non inferiore a mq. 8.

Art. 62

Il riscaldamento dei locali abitati deve essere ottenuto con sistemi che assicurino il completo allontanamento dei prodotti della combustione e senza danno o molestia per i vicini.

Art. 63

E' vietato tenere animali da cortile e numerosi cani, gatti ed altri animali nell'interno delle abitazioni.

Può essere consentita la tenuta sui terrazzi soltanto di colombi viaggiatori, e, nei giardini e simili, di animali da cortile, quando l'Ufficio Comunale d'Igiene riconosca che la zona, la ubicazione e i mezzi a ciò destinati siano atti allo scopo, risultino idonee le condizioni igieniche e gli animali non recano molestia al vicinato.

Art. 64

Il Sindaco può far eseguire dal personale tecnico-sanitario e da quello addetto alla vigilanza igienico-sanitaria, munito di speciale autorizzazione scritta, ispezioni alle case abitate di qualsiasi specie e destinazione per constatare se corrispondano ai prescritti requisiti regolamentari sia rispetto alle condizioni ambientali che allo stato e funzionalità dei servizi (approvvigionamento idrico, fognatura, ecc.).

Qualora le case siano giudicate in tutto o in parte insalubri e non si possano attuarvi miglioramenti, oppure i proprietari si rifiutino di eseguire i lavori occorrenti nel termine all'uopo loro prefisso, si procede, se del caso, contro i contravventori in base al presente regolamento, e le case stesse vengono dal Sindaco, in tutto o in parte, dichiarate inabitabili e fatte sgomberare ai sensi dell'art. 222 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il Sindaco può, per motivate ragioni, sostituirsi ai proprietari per l'attuazione dei miglioramenti prescritti; il rimborso delle spese viene effettuato a norma dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 n. 148.

Per le abitazioni rurali si provvede in ordine al disposto dell'art. 224 del T.U. delle Leggi Sanitarie sopra citate.

Capitolo V

Scuole

Art.65

Gli edifici da adibirsi a scuole di ogni tipo devono corrispondere per ubicazione, strutture, caratteristiche, disposizione e sistemazione dei locali, servizi ed impianti, arredamento e dotazioni, alle prescrizioni particolari del D.P.R. 1 dicembre 1956 n. 1688.

Art. 66

Gli alloggi eventualmente annessi agli edifici scolastici per il custode o altro personale, devono avere ingresso e servizi propri così da poter essere perfettamente isolati dalla scuola.

Art. 67

Gli edifici scolastici esistenti devono corrispondere ai requisiti essenziali di igiene ambientale quanto a locali e servizi, e non presentare cause d'insalubrità.

Sarà ordinata la chiusura delle scuole che non si trovino o non vengano adattate o tenute nelle condizioni suddette.

Capitolo VI

Alberghi ed altri esercizi di ospitalità, esercizi pubblici, convivenze in genere, locali di pubblico ritrovo

Art. 68

Il rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco per l'apertura degli alberghi, delle pensioni, delle locande e dei pubblici esercizi in genere, prevista - oltre l'autorizzazione prescritta nel T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 . dall'art. 231 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 modificato dalla Legge 16 giugno 1939 n. 1112, e dall'art. 2 del R.D. 24 maggio 1925 n. 1102, è subordinata all'esito favorevole degli accertamenti da eseguirsi dall'Ufficiale Sanitario riguardo alla idoneità igienico-sanitaria dei locali, dei servizi annessi e delle attrezzature d'uso, secondo le prescrizioni del presente Regolamento le norme igieniche contenute nel Regolamento Edilizio e le disposizioni speciali, di legge e regolamentari, vigenti per i vari tipi di esercizi.

Art.69

Per gli alberghi e gli altri esercizi di ospitalità (pensioni, locande) è fatto riferimento alle particolari norme del R.D. 24 maggio 1925 n. 1102.

Devono altresì essere osservate le prescrizioni seguenti:

- 1) gli alberghi di nuova costruzione o di nuovo impianto, per le cui stanze da letto è richiesta una cubatura di almeno trenta metri cubi per persona, devono disporre:
 - a) di locali di uso comune con normali caratteristiche di abitabilità in numero e per ampiezza proporzionati alla capacità ricettiva, con annesso gruppo di servizi igienici distinti per i due sessi (latrine con singole antilatrine dotate di lavabi, con aerazione diretta dall'esterno a mezzo di appropriata finestratura a conveniente distanza dalle aperture delle cucine e servizi annessi, con pavimento inclinato verso un chiusino ad intercettazione idraulica e rivestimento alle pareti sino all'altezza di due metri, l'uno e l'altro di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile con angoli arrotondati fra le pareti e fra queste e i pavimenti);
 - b) di servizi igienici (latrine) di piano per uso comune, in numero non inferiore ad uno per ogni sei stanze o dieci letti, e di almeno un bagno o doccia di uso comune per ogni dieci stanze, con le caratteristiche strutturali su indicate.
 - c) di abbondante acqua potabile convenientemente erogata in tutte le stanze e per tutti i servizi;
 - d) di corridoi e disimpegni con buoni requisiti di illuminazione ed aerazione naturale.
- 2) per gli alberghi già esistenti, come per le pensioni e le locande, di nuovo impianto od esistenti, è ammessa l'idoneità delle stanze da letto con la cubatura stabilita per le comuni camere d'abitazione, fatta salva per tutti i locali l'esistenza degli altri normali requisiti di abitabilità. Il numero dei servizi igienici latrine e bagni) deve essere come sopra indicato, ammettendosi una limitata riduzione per le pensioni di categoria inferiore e per le locande.

Per i servizi igienici annessi a singole stanze da letto, è consentita l'aerazione indiretta con le condizioni fissate dalle norme igieniche contenute nel Regolamento Edilizio.

Art. 70

I locali da cedersi in affitto presso alloggi privati e così pure gli appartamenti mobiliati da affittare nelle località di cura o soggiorno per il corrispondente periodo stagionale, devono corrispondere ai normali requisiti di abitabilità e presentare la disponibilità di servizi igienici regolamentari.

La concessione dell'autorizzazione sanitaria nei suddetti casi è subordinata all'accertamento dell'esistenza residua di un conveniente numero di ambienti abitabili per le famiglie dei concedenti.

I locali di alloggio devono avere mobilia in buon stato ed essere mantenuti costantemente in ogni loro parte, accessori e masserizie, in soddisfacenti condizioni di pulizia.

Art. 71

Il personale degli alberghi, delle pensioni e delle locande, prima della sua assunzione, deve essere sottoposto alla visita di idoneità sanitaria da parte dell'Ufficiale Sanitario che rilascia apposito certificato.

E' fatto divieto ai conduttori dei suddetti esercizi di assumere personale sprovvisto del certificato suddetto, che è obbligatorio altresì per i conduttori medesimi, nonché per le persone della loro famiglia qualora vi prestino, anche temporaneamente, servizio.

La visita deve essere rinnovata annualmente.

Alla stessa disciplina sono soggetti anche gli affittacamere.

Gli artt. 72 - 73 - 74 - 75 e 76 sono stati abrogati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1001 in data 17 luglio 1962.

Art. 77

L'Ufficiale Sanitario deve eseguire, o fare eseguire dagli Ispettori o Vigili sanitari, in divisa o muniti di tessera di riconoscimento, frequenti visite agli alberghi, pensioni, locande, (locali nei quali si dà alloggio affittacamere), per constatare le condizioni igieniche degli ambienti e relativi impianti, servizi ed arredamenti e la corretta tenuta e condizioni degli esercizi a fini igienici, disponendo i provvedimenti opportuni ed applicando, se del caso, sanzioni in base al presente Regolamento.

Qualora l'esercente non esegua i lavori indicati o non ottemperi alle prescrizioni impartite, il Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, può ordinare la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'articolo 232 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dell'articolo 3 del R.D. 24 maggio 1925 n. 1102.

Parallelamente, viene promosso il provvedimento di revoca della licenza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 153 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635.

Art. 78

Gli edifici destinati ad ospitare convivenze (collegi, convitti, istituti di educazione, istruzione, assistenza, ricovero, ecc.) devono corrispondere, oltre che ai requisiti generali di edilità e abitabilità, a tutte le caratteristiche di ambiente, di impianti e servizi e di arredamento richieste dalle esigenze preminenti di ordine igienico-sanitario della vita collettiva, per una corretta e propria funzionalità e per il raggiungimento delle particolari finalità istitutive.

Tali edifici devono, in particolare, disporre:

- a) di dormitori di capienza tale che ad ogni ragazzo sia riservata una cubatura di almeno 20 mc., e ad ogni adulto di 25 mc., con una conveniente ventilazione anche a mezzo di speciali strutture degli infissi, e con annessi, ma non comunicanti, gruppi di servizi igienici (locali per latrine preceduti da locali per lavabi, gli uni e gli altri direttamente aerati e illuminati) in numero rapportato a una latrina per ogni dieci ospiti e di un lavabo per ogni quattro. I detti servizi devono presentare le caratteristiche indicate per gli esercizi di ospitalità;
- b) di un locale sufficientemente ampio per bagni a doccia del tipo a camerini (o collettivo per i ragazzi più piccoli) e con settore riservato a spogliatoio;
- c) di un locale separato per infermeria;
- d) di un locale isolato per il ricovero temporaneo di soggetti affetti da malattia contagiosa o sospetti di esserlo;
- e) di locali di uso comune sale da ricreazione o soggiorno, aule, studi, ecc. di adeguata ampiezza e cubatura e dotati di gruppi di servizi igienici con le caratteristiche sopraindicate;
- f) di locali appropriati per refettorio e cucina.

Gli ambienti di cui ai punti e) e f) devono rispondere, di massima, alle caratteristiche fissate per gli esercizi di ospitalità, fatta eccezione per le aule e gli studi, per i quali la rispondenza è da riferire alle prescrizioni fissate per le scuole.

Per l'apertura di tutti i suddetti istituti è richiesta, ai fini igienico-sanitari, l'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, fissando il numero degli ospiti che può essere accolto.

Deve essere designato a cura delle Direzioni, un sanitario che assuma la responsabilità del buon andamento igienico-sanitario delle convivenze.

Gli Istituti saranno soggetti ad assidua vigilanza igienico-sanitaria da parte dell'Ufficio Comunale d'Igiene.

Art. 79

Per i locali di pubblico ritrovo (teatri, cinematografi, sale di riunione, sale da ballo, ecc.) sono richiamate le norme costruttive e di esercizio, riguardanti particolarmente gli aspetti igienico-sanitari, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951, emanata ai sensi dell'art. 28 lettera a) della Legge 17 dicembre 1941 n. 1570.

Con le accurate operazioni giornaliere di pulizia, deve provvedersi anche alla disinfezione dei locali.

Almeno una volta l'anno, o quando particolari condizioni di sanità pubblica lo richiedano, i locali dovranno essere disinfettati a cura dell'Ufficio comunale d'Igiene. Uguale disinfezione deve essere richiesta preventivamente ogni qualvolta si intenda adibire le sale a spettacoli destinati ai bambini.

Art. 79 bis

E' vietato fumare nei locali chiusi destinati a pubblico spettacolo, nelle sale da ballo, nelle aule scolastiche di ogni ordine e grado. Tale divieto deve essere chiaramente indicato con appositi cartelli da esporsi nei locali anzidetti.

Tuttavia nelle sale da ballo, nei locali con orchestra, varietà e danze, discoteche, è consentito fumare purché tali locali siano dotati di impianti di ricambio d'aria giudicato sufficiente dall'Ufficiale sanitario sulla base di parametri oggettivi fissati con circolare ministeriale n. 16 del 15.2.1951 e successive modificazioni.

Capitolo VII

Stabilimenti industriali e laboratori

Art. 80

I fabbricati per stabilimenti industriali ed i locali per laboratori debbono corrispondere per caratteristiche ambientali, servizi, impianti tenuta è condizioni alle speciali prescrizioni del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 recante norme per l'igiene del lavoro.

Le stesse prescrizioni sono estese alle imprese industriali, artigianali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi.

Per gli edifici o locali preesistenti, od in corso di costruzione al 1° luglio 1956, data di entrata in vigore del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro" possono essere tollerate, previo conforme parere dell'Ufficiale Sanitario ed in relazione a specifiche attività, caratteristiche ambientali. diverse da quelle richieste nei comma primo e secondo del presente articolo.

Art. 81

Gli opifici, stabilimenti industriali ed i laboratori dovranno inoltre ottemperare alle prescrizioni che, caso per caso, potrà dare il Sindaco su parere degli Uffici competenti. A tal fine, e per l'osservanza delle disposizioni del Regolamento Comunale d'Igiene Industriale, sarà mantenuta una costante vigilanza sulle condizioni di salubrità degli stabilimenti industriali e di ogni locale di lavoro.

Capitolo VIII

Impianti e servizi igienici vari

Art. 82

Gli stabilimenti balneari per scopi terapeutici di cui all'art. 194 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, modificato dall'art. 24 del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 854. devono corrispondere alle norme della edilità e della abitabilità ed alle esigenze di una corretta funzionalità alla specifica destinazione con particolare riguardo alle condizioni igienico sanitarie.

In particolare devono:

- a) essere dotati di acqua riconosciuta salubre e sottoposta a periodici controlli;
- b) avere camerini da bagno, di superficie non minore di metri quadrati sei e di cubatura di almeno diciotto metri cubi, bene illuminati e ventilati dall'esterno, preceduti da spogliatoio di superficie non inferiore a due metri quadrati. Il pavimento del camerini e degli spogliatoi deve essere inclinato verso una bocchetta di scarico munita di intercettazione idraulica; le pareti devono essere, fino all'altezza di due metri, rivestite di materiale impermeabile, levigato, suscettibile di lavatura e disinfezione, con angoli e raccordi al pavimento arrotondati;
- c) avere vasche da bagno solide, assolutamente impermeabili e lisce, inattaccabili dalle acque medicate e dai materiali di disinfezione;
- d) disporre di un numero adeguato e comunque non inferiore a una per cinque camerini, di latrine con antilatrina dotata di lavabo, direttamente aerate e con le rifiniture indicate per i camerini medesimi;
- e) avere fognatura in perfetta efficienza con razionale smaltimento dei liquami e delle acque usate.

I camerini devono essere riscaldati mediante impianto centrale e forniti di campanello di allarme posto presso la vasca da bagno.

Dopo ogni bagno, con mezzi riconosciuti idonei dall'Ufficio d'Igiene, si deve procedere alla disinfezione della vasca, del pavimento, del lavabo, nonché al cambio della biancheria.

Art. 83

Gli stabilimenti per bagni marini devono essere ubicati a distanza variabile dallo sbocco di fogne e di canali in cui si riversino acque immonde o rifiuti industriali, secondo quanto l'Autorità Sanitaria Locale riterrà opportuno stabilire caso per caso, ed in relazione agli esiti delle analisi chimiche e batteriologiche effettuate sui campioni delle acque marine prelevate a distanza e profondità diverse dagli stessi.

Devono inoltre rispondere alle esigenze dell'estetica, dell'igiene e della sicurezza. Devono essere provvisti sufficientemente di acqua dolce per uso potabile, per doccia, per il risciacquamento degli indumenti da bagno e gli spogliatoi e latrine convenienti e sufficienti, distinti per sessi.

Art. 84

Le piscine pubbliche, sia coperte che scoperte, devono essere autorizzate dall'Autorità Sanitaria Comunale la quale, prima di consentirne l'esercizio deve accertare, oltre il perfetto stato sanitario e igienico dell'esercizio e dei servizi generali, che sia assicurata l'idonea ed ininterrotta depurazione delle acque per il bagno e la permanente pulizia della vasca.

Le piscine e le vasche da nuoto devono avere:

- a) spogliatoi separati per uomini e donne, dotati di pareti e pavimenti di materiale riconosciuto idoneo dall'Autorità Sanitaria Comunale, nonché di mobilio e suppellettili facilmente lavabili;
- b) camerini per il bagno e la doccia di pulizia delle persone, che devono servirsene obbligatoriamente prima di entrare nelle piscine e nelle vasche da nuoto.

Gli spogliatoi ed i camerini devono essere tenuti in buono stato di pulizia e periodicamente disinfettati con mezzi idonei.

Inoltre l'esercizio delle piscine deve essere regolato da un regolamento interno preventivamente approvato dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

E' fatto divieto di entrare nelle piscine, nelle vasche da nuoto e in qualunque bagno collettivo, a persone che presentino segni di malattie cutanee.

Art. 85

I lavatoi per effetti di uso personale o domestico devono essere tenuti in perfetto stato di manutenzione, essere giornalmente ripuliti e frequentemente disinfettati. E' vietato lavarsi quando le acque siano sporche per precedente lavatura.

E' vietato addurre ai lavatoi acque impure, o che abbiano servito per abbeverare animali, o per uso domestico, industriale ed agricolo da cui possono essere state in qualche modo inquinate.

E' pure vietato lavare panni o masserizie in acque sporche, infette o corrotte.

Le acque di rifiuto dei lavatoi devono essere convenientemente smaltite, evitando ristagni sul suolo; ne è vietata l'immissione in corsi d'acqua che possa servire per uso domestico.

Latrine pubbliche

Art. 86

Gli impianti di latrine pubbliche, con settori completamente distinti per i due sessi e muniti di accesso possibilmente disposto su lati contrapposti e comunque non affiancato, devono essere costituiti da un vano di disimpegno dotato di lavabi e da servizi separati con pareti divisorie a tutt'altezza, l'uno e gli altri ventilati a mezzo di aperture dirette all'esterno, ricavate nella parte più alta, pavimentati e rivestiti sino all'altezza di due metri con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile.

Il pavimento delle singole parti deve essere inclinato verso un chiusino a intercettazione idraulica per il pronto allontanamento delle acque di lavaggio.

I vasi di latrina devono essere di materiale resistente e suscettibile di facile pulizia e disinfezione, con cassetta di cacciata e scarichi a sifone.

Devono essere assicurati: un'abbondante provvista di acqua anche a scopo di pulizia personale; il perfetto funzionamento della fognatura; un costante stato di nettezza sia all'interno che all'esterno.

Capitolo IX

Case rurali e annessi

Art. 87

Per le norme igieniche relative alla costruzione delle case rurali destinate esclusivamente alle famiglie addette alla conduzione di fondi rustici, si fa riferimento al corrispondente articolo del regolamento Edilizio e al titolo III del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303.

Art. 88

Le stalle e le scuderie, per le quali è esclusa qualsiasi comunicazione diretta con i locali di abitazione, devono corrispondere, oltre alle norme del D.P.R. citato ai seguenti requisiti:

- a) altezza non inferiore a mt. 3,50;
- b) illuminazione, e ventilazione proporzionata alla cubatura del ricovero, da ottenersi a mezzo di finestre aprentesi all'aria libera, di superficie minima di mq. 1, munite di reticella;
- c) pavimento resistente, impermeabile, sufficientemente inclinato, munito di cunetta per la raccolta e deflusso del liquame raccordata con un pozzetto. Detto pozzetti a pareti impermeabili, deve essere posto ad almeno mt. 1 dalla stalla.
- d) solaio costruito in modo da impedire il passaggio dei gas quando le stalle siano situate sotto locali di abitazione;
- e) pareti suscettibili di facile ripulitura; soffitto a superficie liscia e compatta;
- f) mangiatoie e rastrelliere in materiale lavabile e disinfettabile;
- g) razionale concimaia in opportuna ubicazione e con i requisiti di cui all'articolo seguente.

Il numero degli animali ricoverabili deve essere proporzionato alla cubatura dell'ambiente. Per ogni capo adulto di grossa specie la cubatura disponibile dovrà essere di almeno mc. 30.

Per quanto concerne i ricoveri per le bovine destinate alla produzione del latte per il consumo diretto, si fa riferimento al Regolamento speciale R.D. 9 maggio 1929 n. 994.

Gli ovili, i porcili e pollai devono essere costruiti in muratura ed ubicati ad almeno 20 metri dalle abitazioni.

Devono altresì rispondere ai requisiti richiesti dai punti c) ed e) del presente articolo, fatte salve le prescrizioni che verranno impartite dal Servizio Veterinario.

Art. 89

Le stalle per bovini ed equini devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233 del vigente Testo Unico delle Leggi Sanitarie. costruite in muratura col fondo e le pareti impermeabili e provvedute di pozzetto a tenuta per la raccolta dei liquami.

Fatti salvi i disposti del successivo art. 234, le concimaie dovranno trovarsi a distanza non minore di metri 25 dalle abitazioni, da depositi e condutture di acqua potabile, e dalle strade di pubblico transito, a meno che la conformazione del terreno non imponga una distanza minore.

E' proibito il deposito di letame fuori dalla concimaia, che deve essere tenuta in perfetto stato di funzionamento.

Nel casi di esonero dall'obbligo della concimaia, previsto dagli artt. 233 e 235 del Testo Unico sopra citato, i cumuli di letame dovranno essere stabiliti in aperta campagna e comunque a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni e dai pozzi.

Capitolo X

Penalità

Art. 90

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno accertate e regolate a norma dell'art. 344 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265. Le infrazioni alle norme igieniche di particolare interesse edilizio incluse nel capitolo sesto del Regolamento Edilizio cadranno sotto le sanzioni previste dall'art. 41 lettera a) della Legge 17 agosto 1942 n. 1150.

Art. 91

La conciliazione delle contravvenzioni non esonera dalla eliminazione delle cause che le motivano.

Quando gli interessati si rifiutano di eliminare le cause suddette o ritardano nel farlo, il Sindaco potrà provvedere di ufficio a spese di essi, a norma dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Capitolo XI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 92

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dopo intervenuta la prescritta approvazione.

Le costruzioni per le quali sia stata rilasciata licenza di costruzione in ordine ai disposti dei precedenti regolamenti potranno essere ultimate col dispetto delle disposizioni allora vigenti, purché siano state iniziate in termini stabiliti dalla licenza ottenuta.

Art. 93

E' abrogato il regolamento per l'igiene del suolo e dell'abitato approvato il 30 giugno 1908 e successive modificazioni, nonché il regolamento da Igiene Edilizia 30 settembre 1929 n. 2183 e successive modificazioni, le cui disposizioni sono state trasfuse con integrazioni ed aggiornamenti, nel presente Regolamento, ad eccezione delle norme Igieniche di particolare interesse edilizio che sono state incluse - a termine dell'art. 33 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 - nel Regolamento Edilizio, pur restando di pertinenza esecutiva dell'Ufficio Comunale di Igiene e Sanità.

Tuttavia rimarranno vigenti fino all'intervenuta esecutività del detto Regolamento Edilizio le norme su indicate del Regolamento di Igiene Edilizia corrispondenti agli articoli seguenti:

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 31 - 40 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68

Sono altresì abrogate tutte le precedenti disposizioni dei regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente Regolamento.